



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.9 del Reg. Data 05-03-2020	Oggetto: Disposizioni Anticipate di Trattamento D.A.T. (Legge 219/2017). Modifica, in seguito all'emanazione del Decreto del Ministero della Salute n°168 del 10 dicembre 2019, del Disciplinare di gestione delle DAT approvato con precedente deliberazione di G.C. n°103 del 19/10/2018.
---------------------------------	---

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di marzo alle ore 13:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	A

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, che qui di seguito integralmente si riporta:

"IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata

- *la propria precedente deliberazione n. 103 del 19/10/2018, con cui questo comune aveva istituito il proprio Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) e del relativo Disciplinare di gestione, per cui si rende necessario adottare modifiche in relazione ad alcune essenziali novità normative introdotte dal D.M. n°168 del 10/12/2019, entrato in vigore il 1° febbraio 2020;*

Visti e richiamati:

- *l'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge, riconoscendo il diritto all'autodeterminazione terapeutica;*
- *l'articolo 9 della Convenzione sui Diritti umani e la Biomedicina, firmato ad Oviedo il 04/04/1997 dagli Stati Membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 145 del 28/03/2001, il quale dispone che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente, che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione»;*
- *il Codice di deontologia medica, che prevede che il medico si astenga dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato, deve acquisire il consenso esplicito ed informato del paziente per le attività terapeutiche da intraprendere, deve desistere da atti curativi contro la volontà della persona, attenendosi alla volontà liberamente espressa e, se il malato non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;*
- *la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16/01/2018 ed in vigore dal 31/01/2018, ad oggetto "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" la quale, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge;*
- *l'articolo 4 della citata Legge n. 219/2017, che stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT) esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un "fiduciario" che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie;*
- *il comma 6 del citato articolo 4 della L. 219/2017, il quale precisa che le DAT possono essere redatte anche per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di residenza, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito;*
- *la Circolare del Ministero dell'Interno n°1 in data 8 febbraio 2018, recante le prime indicazioni operative in merito all'applicazione della Legge n. 219/2017,*
- *il Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168: "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)", con il quale, unitamente alle successive istruzioni dello stesso Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno, viene disciplinato il procedimento di raccolta delle DAT e l'eventuale invio delle stesse alla banca dati centrale;*
- *l'art. 7 comma 3 del suddetto DM 168/2019, che prevede che "[...] i comuni di afferenza degli ufficiali di stato civile [...] sono titolari del trattamento dei dati dagli stessi raccolti", sia dei disponenti che dei loro fiduciari, i quali comunque dovranno dare esplicito consenso al trattamento come si evince esplicitamente dai moduli resi disponibili dal Ministero della Salute;*
- *Visto il Regolamento UE/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;*
- *Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;*
- *la Circolare del Ministero dell'Interno n°2 del 31/01/2020, recante "Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019 n. 168, recante "Regolamento concernente la Banca Dati Nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)". Indicazioni tecnico-operative";*

Richiamate altresì le Circolari della Prefettura U.T.G. di Ascoli Piceno:

- *prot. 8939 del 12/02/2018, ad oggetto "Legge 22 dicembre 2017, n. 219 recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento". Prime indicazioni operative";*

- prot. 6882 del 05/02/2020, ad oggetto "Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019 n. 168, recante "Regolamento concernente la Banca Dati Nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)". Indicazioni tecnico-operative";

Ribadito che:

- l'articolo 4, comma 6, della Legge n. 219/2017 prevede che le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa;
- la medesima legge, all'articolo 7, dispone che le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Ritenuto di dover modificare il Registro comunale delle DAT e il relativo Disciplinare di gestione, per renderlo conforme alle nuove norme, dando all'Ufficio di Stato Civile le indicazioni necessarie per poter procedere in merito;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

PROPONE

di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui alla presente proposta di deliberazione;

1. Di dare atto che il già istituito Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e il già approvato relativo Disciplinare di gestione, devono essere modificati per renderli conformi alle nuove norme e alle procedure centralizzate del Ministero della Salute.
2. Di modificare, quindi, il "Disciplinare di gestione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)", provvedendo alla sua integrale sostituzione con un nuovo Disciplinare che si compone di n. 14 (quattordici) articoli e che si propone per la relativa approvazione [ALLEGATO 1];
3. Di disporre, analogamente, che anche il Registro comunale delle DAT venga integralmente sostituito con un nuovo Registro che tenga conto delle novità normative introdotte dal Ministero della Salute con DM n°168/2019, dando mandato all'Ufficiale dello Stato Civile di predisporre il relativo schema, nonché tutta la modulistica annessa e connessa necessaria per la sua corretta gestione;
4. Di disporre che il Registro attualmente in uso presso l'USC venga chiuso alla data del 01/02/2020, giorno in cui è entrato in vigore il DM 10 dicembre 2019, n. 168, il quale disciplina in modo diverso sia la titolarità dei trattamenti di dati personali che le modalità di trasmissione dei dati alla Banca dati nazionale;
5. Di dare atto, nello specifico, che l'Ufficiale dello stato civile dovrà acquisire il consenso informato di tutti i disponenti e fiduciari lì registrati al fine del loro inserimento all'interno della Banca Dati Nazionale. Se detto consenso informato non sarà prestato nei tempi e modi di cui al decreto ministeriale, il registro, con i dati registrati fino al 31/01/2020 e il relativo materiale allegato fino a detta data, quali le dichiarazioni e le buste sigillate contenenti le DAT, siano secretati ed esclusi da qualsiasi tipo di accesso, fatta salva apposita istanza degli interessati e/o dei loro fiduciari al fine di ottenere la restituzione del materiale o il loro trasferimento nel nuovo registro che avrà decorrenza dal 01/02/2020;
6. Di demandare la gestione di quanto qui proposto all'Ufficio di Stato Civile, dando atto che:
 - il Sindaco quale ufficiale di governo ne sovrintenda l'attuazione;
 - la funzione dell'esercizio della titolarità del trattamento dei dati personali in capo a questa amministrazione, come richiamato in premessa, sarà svolta dall'ufficiale di stato civile già delegato dal Sindaco, senza alcuna necessità di apposita ulteriore delega;
 - nel caso in cui il Sindaco non avesse o non intendesse delegare le funzioni di ufficiale di stato civile ad alcun dipendente, la funzione dell'esercizio della titolarità del trattamento dei dati personali in capo a questa amministrazione sarà esercitata dallo stesso Sindaco, o da chi ne avrà le funzioni quale ufficiale di governo.
7. Di dare atto, quindi, che l'Ufficiale dello Stato Civile delegato del Comune di Maltignano, in quanto Titolare di P.O. e Dirigente dei Servizi Demografici, è anche Responsabile del procedimento e che lo stesso, con propri atti amministrativi, potrà apportare le modifiche ed integrazioni non essenziali che dovessero rendersi necessarie a tutti gli allegati qui approvati al fine di un loro puntuale utilizzo;
8. Di procedere all'inserimento del nuovo Disciplinare nell'apposita raccolta on-line di Amministrazione trasparente e di procedere ad un'adeguata campagna informativa a favore dei cittadini;
9. Di dare atto che, stante l'urgenza e la necessità di rendere immediatamente applicabili le regole per la gestione delle DAT in base alle nuove istruzioni fornite dal Ministero della Salute, ai fini di garantire il normale funzionamento dell'azione amministrativa, l'allegato nuovo Disciplinare entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
10. Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva, al fine di rendere operativo ed applicabile il dispositivo della Legge n.219/2017.

Sulla suesposta proposta di deliberazione si esprime:

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Data: 05-03-2020. F.to Il Responsabile del Servizio D'Emidio Paola“;

RITENUTA la suesposta proposta meritevole di approvazione;

VISTI il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e la normativa richiamata nella proposta di deliberazione;

ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), e dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico riportato in calce alla proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento, di cui ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n°241/1990 e ss.mm.ii.;

DI APPROVARE la proposta sopra richiamata e conseguentemente:

1. **Di dare atto** che il già istituito Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e il già approvato relativo Disciplinare di gestione, devono essere modificati per renderli conformi alle nuove norme e alle procedure centralizzate del Ministero della Salute;
2. **Di modificare**, quindi, il “Disciplinare di gestione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”, provvedendo alla sua integrale sostituzione con un nuovo Disciplinare che si compone di n. 14 (quattordici) articoli e che si propone per la relativa approvazione [ALLEGATO 1];
3. **Di disporre** analogamente, che anche il Registro comunale delle DAT venga integralmente sostituito con un nuovo Registro che tenga conto delle novità normative introdotte dal Ministero della Salute con DM n°168/2019, dando mandato all'Ufficiale dello Stato Civile di predisporre il relativo schema, nonché tutta la modulistica annessa e connessa necessaria per la sua corretta gestione;
4. **Di disporre** che il Registro attualmente in uso presso l'USC venga chiuso alla data del 01/02/2020, giorno in cui è entrato in vigore il DM 10 dicembre 2019, n. 168, il quale disciplina in modo diverso sia la titolarità dei trattamenti di dati personali che le modalità di trasmissione dei dati alla Banca dati nazionale;
5. **Di dare atto**, nello specifico, che l'ufficiale dello stato civile dovrà acquisire il consenso informato di tutti i disponenti e fiduciari registrati al fine del loro inserimento all'interno della Banca Dati Nazionale. Se detto consenso informato non sarà prestato nei tempi e modi di cui al decreto ministeriale, il registro, con i dati registrati fino al 31/01/2020 e il relativo materiale allegato fino a detta data, quali le dichiarazioni e le buste sigillate contenenti le DAT, siano secretati ed esclusi da qualsiasi tipo di accesso, fatta salva apposita istanza degli interessati e/o dei loro fiduciari al fine di ottenere la restituzione del materiale o il loro trasferimento nel nuovo registro che avrà decorrenza dal 01/02/2020;
6. **Di demandare** la gestione di quanto qui proposto all'Ufficio di Stato Civile, dando atto che:
 - *il Sindaco quale ufficiale di governo ne sovrintenda l'attuazione;*
 - *la funzione dell'esercizio della titolarità del trattamento dei dati personali in capo a questa amministrazione, come richiamato in premessa, sarà svolta dall'ufficiale di stato civile già delegato dal Sindaco, senza alcuna necessità di apposita ulteriore delega;*
 - *nel caso in cui il Sindaco non avesse o non intendesse delegare le funzioni di ufficiale di stato civile ad alcun dipendente, la funzione dell'esercizio della titolarità del trattamento dei dati personali in capo a*

DELIBERA DI GIUNTA n.9 del 05-03-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

questa amministrazione sarà esercitata dallo stesso Sindaco, o da chi ne avrà le funzioni quale ufficiale di governo:

7. **Di dare atto** quindi, che l'Ufficiale dello Stato Civile delegato del Comune di Maltignano, in quanto Titolare di P.O. e Dirigente dei Servizi Demografici, è anche Responsabile del procedimento e che lo stesso, con propri atti amministrativi, potrà apportare le modifiche ed integrazioni non essenziali che dovessero rendersi necessarie a tutti gli allegati qui approvati al fine di un loro puntuale utilizzo;
8. **Di procedere** all'inserimento del nuovo Disciplinare nell'apposita raccolta on-line di Amministrazione trasparente e di procedere ad un'adeguata campagna informativa a favore dei cittadini;
9. **Di dare atto** che, stante l'urgenza e la necessità di rendere immediatamente applicabili le regole per la gestione delle DAT in base alle nuove istruzioni fornite dal Ministero della Salute, ai fini di garantire il normale funzionamento dell'azione amministrativa, l'allegato nuovo Disciplinare entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza rappresentata al punto 9) del dispositivo della presente deliberazione; con successiva votazione unanime, legalmente resa nei modi di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^o comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 04-05-2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 284 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 3720 del 04-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-03-2020 in quanto:

- sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 04-05-2020 al 19-05-2020 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 20-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 04-05-2020</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---